

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione
Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale

Art. 184 Udienza di assunzione dei mezzi di prova.

Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal settimo comma dell'[articolo 183](#), il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.